



ISTITUTO  
COMPRESIVO  
SANDRO PERTINI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ISTITUTO  
COMPRESIVO STATALE "S. PERTINI"**

Via Rossini n°115 - 21052 BUSTO ARSIZIO

Tel. 0331.683555

Codice VAIC858001

E-MAIL: [VAIC858001@ISTRUZIONE.it](mailto:VAIC858001@ISTRUZIONE.it)



Busto Arsizio, 6 febbraio 2022

Alle famiglie  
Al personale

Oggetto: Aggiornamenti per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo e per misure di quarantene e auto sorveglianza già disposte in seguito al D.L. 5/2022 del 04 febbraio 2022.

Il Dirigente Scolastico

- Vista la L. 165/2001;
- Vista la Nota congiunta del ministero della salute e dell'istruzione n. 54504 del 29 novembre 2021;
- Vista la Nota congiunta del ministero della salute e dell'istruzione del 30 novembre 2021;
- Vista la Nota del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021;
- Vista la Nota congiunta del ministero della salute e dell'istruzione del 08 gennaio 2022;
- Vista la Nota del Ministero dell'Istruzione 110 del 01/02/2022 delle 19:39;
- Visto il Decreto Legge 5/2022 del 4 febbraio 2022;
- Vista la Nota 0009498-04/02/2022 del Ministero della Salute

**Dispone**

che le classi in quarantena precauzionale in data odierna possono riprendere le attività didattiche in presenza dal 07/02/2022 alle seguenti condizioni:

Per i seguenti contatti stretti:

- soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e
- soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'auto sorveglianza della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto di caso. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Per tutte le classi in auto sorveglianza T0 e T5, è necessario effettuare il tampone (non autosomministrato) per il rientro in classe solo in presenza di sintomi.

Ulteriori disposizioni potrebbero seguire su future indicazioni dell'ATS Insubria.

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Stefania Bossi

**Tabella di sintesi delle norme contenute nel decreto “nuove misure anti-covid nella scuola” – DL n. 5 del 4/02/2022**

<b>SCUOLE DELL'INFANZIA</b>	≤4 casi positivi tra gli alunni presenti nella stessa sezione o medesimo gruppo classe	Attività didattica in presenza per tutti con FFp2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso positivo accertato al Covid -19	Obbligo effettuare test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato alla prima comparsa di sintomi e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto  In caso di test autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione
	≥ 5 casi positivi gli alunni presenti nella stessa sezione o medesimo gruppo classe  Accertamento del 5 caso si verifica entro 5 gg dal caso precedente	Sospensione per cinque giorni dell'attività didattica in presenza	
<b>SCUOLE PRIMARIE</b>	≤4 casi positivi tra gli alunni presenti in classe	Attività didattica in presenza per tutti con FFp2 sia ai docenti che agli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso positivo accertato al Covid -19	Obbligo effettuare test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato alla prima comparsa di sintomi e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto  In caso di test autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione
	≥ 5 casi positivi tra gli alunni presenti in classe  Accertamento del 5 caso si verifica entro 5 gg dal caso precedente	Attività didattica è in presenza con FFp2 da parte dei docenti e alunni con età superiore ai 6 anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso positivo accertato al Covid -19	Per coloro che diano dimostrazione di: 1) Concluso ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg 2) Essere guariti da meno di 120 gg 3) Dose di richiamo  Controllabile con app VerificaC19
	Per coloro i quali hanno una certificazione idonea di esenzione	Attività didattica in presenza con FFp2 di docenti e alunni superiore ai 6 anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso positivo accertato al Covid -19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale	
	Per gli altri alunni	DDI per 5 gg	
<b>SSIG e SSIG</b>	Un caso di positività fra gli alunni presenti in classe	Attività didattica in presenza per tutti con uso di FFp2 docenti e alunni	
	≥ 2 casi di positività fra gli alunni presenti in classe  Accertamento del 2 caso si verifica entro 5 gg dal caso precedente	Attività didattica in presenza per tutti con uso di FFp2 docenti e alunni	Per coloro che diano dimostrazione di: 1) Concluso ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg 2) Essere guariti da meno di 120 gg 3) Dose di richiamo  Controllabile con app VerificaC19
	Per coloro i quali hanno una certificazione idonea di esenzione	Attività didattica in presenza con FFp2 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni maggiorenni direttamente	
	Per gli altri alunni	DDI per 5 gg	
<b>Certificazioni verdi Covid</b>	<p>A) Rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni.</p> <p>B) Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario</p> <p>C) Coloro che hanno contratto il Covid dopo oltre 14 gg la prima dose è rilasciata la certificazione verde covid-19 che ha validità 6 mesi dall'avvenuta guarigione.</p>		